

**BANDO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE  
INSEGNANTE DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE GESTITI  
DALL'OPERA ARMIDA BARELLI PER GLI ANNI FORMATIVI 2022/2024**

**CATEGORIE AVENTI DIRITTO ALLA RISERVA DI POSTI E DOCUMENTAZIONE  
RELATIVA PER LA CERTIFICAZIONE DEL TITOLO**

HANNO DIRITTO ALLA RISERVA I SOGGETTI CHE RISULTANO IN POSSESSO DELLA DICHIARAZIONE DI INVALIDITA' PREVISTA DALLA LEGGE 12 MARZO 1999 n. 68, NEI LIMITI DI SEGUITO RIPORTATI:

1. Nel limite del 7 per cento dei posti occupati, per le categorie previste dall'art. 1 della legge n. 68/1999, nonché dall'art. 1 della legge n. 302/90 e precisamente:
  - a) invalidi civili a causa di atti di terrorismo consumati in Italia;
  - b) invalidi civili affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento;
  - c) invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento;
  - d) persone on vedenti o sordomute (sono considerati non vedenti coloro che sono affetti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione; sono considerati sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata);
  - e) invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria.

Documentazione richiesta:

- attestazione dell'invalidità riconosciuta dalla competente Commissione medica.

Per poter fruire della riserva del posto ai sensi della Legge 68/1999, il candidato deve essere iscritto agli elenchi-graduatorie della legge 68/1999 entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Dopo l'approvazione della graduatoria, l'Amministrazione presenterà richiesta all'Agenzia del lavoro di riconoscimento dell'assunzione ai fini della riserva: il candidato dovrà confermare la permanenza dello stato invalidante (con un verbale di invalidità civile di data non antecedente a 36 mesi — o diversa data di revisione se prevista sul verbale stesso — rispetto alla data di detta richiesta) e dovrà risultare iscritto agli elenchi-graduatorie della Legge 68/1999 entro la data in cui l'Agenzia del lavoro effettuerà il riconoscimento.

2. Nel limite dell'1 per cento dei posti occupati per le categorie previste dall'art. 18 della legge n. 68/1999, nonché dall'art. 1 della Legge 407/98, che risultino iscritti nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2, della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e precisamente:

- a) orfani e coniugi superstiti, ovvero fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, di deceduti o resi permanentemente invalidi a causa di atti di terrorismo consumati in Italia (per questa categoria non è richiesto lo stato di disoccupazione);
- b) orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause;
- c) coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
- d) profughi italiani rimpatriati.

Documentazione richiesta:

- i titoli dovranno essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Tali precedenze, fino al limite del 50 per cento delle eventuali assunzioni, vengono applicate dall'Ente solo qualora la stessa Amministrazione si trovi nella necessità di coprire la quota percentuale rispettivamente del 7 e dell'1 per cento delle categorie sopra elencate.

Ai sensi della legge n. 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia.

- 3. Hanno diritto alla riserva del 30% i militari volontari delle forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata, che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi dell'articolo 678, comma 9 e dell'articolo 1014, comma 3, del Decreto Leg.vo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare). In particolare, ai sensi dell'art. 1014, co. 4 e dell'art. 678 comma 9 del Decreto Leg.vo 66/2010 e ss.mm. La riserva del 30% per i volontari delle FF.AA. si applica alle modalità di scorrimento della graduatoria.

Documentazione richiesta:

- i titoli dovranno essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.